

**TRIBUNALE DI PALERMO****SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Roberto Lanza,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza
del 23.10.2024, tenutasi con la modalità della trattazione
scritta; ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella controversia iscritta al n. [REDACTED] del registro generale affari
civili dell'anno [REDACTED] vertente

TRA

[REDACTED], C.F. [REDACTED],
cittadino statunitense, nato a [REDACTED] (USA) il
[REDACTED], residente a [REDACTED],
(USA);
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Salvatore Aprigliano del
Foro di Milano, rappresentante e difensore,

– ricorrente –

Ministero dell'Interno, non rappresentato nè difeso

– resistente –

e con l'intervento del Pubblico Ministero

– interveniente necessario –



OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

* * * * *

Con ricorso depositato in data 15.1.2024, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di essere discendente in linea retta dal sig. [REDACTED], cittadino italiano, nato a [REDACTED] (Italia) il [REDACTED], [REDACTED], poi emigrato negli Stati Uniti.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Ministero convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva.

Ritenuta preliminarmente la competenza del Tribunale adito in forza del D. L. 13/2017 e della L.206/2021, che hanno affidato la competenza per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana *ratione materiae* alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, e territorialmente avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani; ciò premesso, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n.91, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (così come disponeva il pregresso art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 - Disposizioni sulla cittadinanza italiana - in favore del padre, parzialmente rilevante nella presente fattispecie *ratione temporis*).



Si deve poi aggiungere che seppure sia possibile rinunciare alla cittadinanza con atto consapevole e volontario, la prova deve essere fornita da chi si oppone alla ricognizione del diritto (v. sul punto Cass. SS. UU. 25.2.2009, n.4466). D'altro canto, da ultimo, nel solco di tale orientamento la stessa Corte ha precisato che *“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (...).* (Cass. SS.UU. 24.8.2022, n.25317).

Facendo applicazione di tali principi, nel caso in esame, rilevato che [REDACTED], avo del ricorrente, non risulta aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto al di lui figlio [REDACTED] e da questi all'odierno ricorrente (v. allegati, tutti debitamente tradotti e apostillati);

sulla base di tali elementi, in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi la trasmissione al Ministero dell'Interno per i conseguenti provvedimenti.

Le spese del giudizio, stante l'esito e l'opzione di contumacia di parte resistente, e non ravvisandosi nell'operato della amministrazione convenuta ingiustificati comportamenti omissivi o dilatori, restano a carico del ricorrente.



P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, **il Tribunale in composizione monocratica così provvede:**

dichiara che il ricorrente:

[REDACTED], C.F. [REDACTED],
cittadino statunitense, nato a [REDACTED] (USA) il
[REDACTED], residente a [REDACTED],
(USA); **è cittadino italiano.**

- Lascia le spese di lite a carico del ricorrente.
- Si dispone la trasmissione al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché procedano alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile e in ogni altro registro ove siano tali incombenti previsti dalla legge.

Così deciso in Palermo, il giorno 2 novembre 2024.

Il Giudice

Roberto Lanza

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Roberto Lanza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



